

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Registro Generale n 537 del 25/2/2019
Registro di struttura n 119 del 25/2/2019

OGGETTO: Indizione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, di una procedura di gara tramite ricorso al MEPA per la Fornitura annuale di n. 20 Cassette per il Pronto Soccorso e n. 40 pacchetti medicazione, occorrenti alla ASL ROMA 1, per un importo complessivo a base d'asta di € 3.000,00=I.E. – CIG: Y20273C17E;

STRUTTURA PROPONENTE: *Dipartimento Tecnico Patrimoniale – U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi ASL ROMA 1*

Centro di costo: 221

L'estensore: Sig. Flavio De Girolami

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

L'adozione del presente non comporta alcuna spesa.

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile degli Acquisti
della U.O.C. ABS

Direttore Provvisorio Dipartimento
Tecnico Patrimoniale

(Dott. Mario Fabrizio)

(Dott. Mario Fabrizio)

(Ing. Paola Brazzoduro)

data

20/2/2019

data

20/2/2019

data

20.2.19

Il presente Atto contiene dati sensibili

SI

NO

Il Presente provvedimento si compone di n. 16 pagine di cui n. 13 pagine di allegati.



Il Responsabile degli Acquisti ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- Vista** la circolare n. 4 del 18/03/2016, con la quale la Direzione Aziendale autorizza ad adottare determinazioni dirigenziali per l'acquisto di beni e servizi nel limite massimo dell'importo di € 40.000,00 Iva esclusa;
- Vista** la deliberazione n. 952 del 25/10/2017 con la quale il Direttore Generale ha delegato al Dr. Mario Fabrizi dirigente amministrativo i poteri decisionali in merito alle procedure di acquisto di beni e servizi di valore inferiore agli € 40.000,00 IVA esclusa, da effettuarsi direttamente e autonomamente mediante l'adozione di Determinazioni Dirigenziali;
- Vista** la nota prot. 21231 dell'11/02/2019 con la quale il Direttore della U.O.C. S.PRE.S.A.L., Prof. Daniele Gamberale, ha richiesto la Fornitura di n. 21 pacchetti di Medicazione, acquisita agli atti del procedimento, e considerata la necessità di estendere la richiesta su base annuale acquistando ulteriori n. 19 pacchetti di Medicazione e n. 20 Cassette per il Pronto Soccorso, al fine di soddisfare il fabbisogno Aziendale;
- Visto** l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che disciplina gli affidamenti di forniture di valore inferiore a € 40.000;
- Visto** il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 7 del 22/01/2019, inerente l'Avviso del 10/01/2019 "REGOLAMENTO SUI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INDEROGABILI";
- Dato Atto** come previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 nonché alle disposizioni impartite dall'Autorità di Vigilanza si è ottemperato alla generazione del relativo CIG: Y20273C17E;
- RAVVISATO** che la vigente normativa in materia di acquisizione beni e servizi, come modificata dal Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede:
- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri prezzi qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
 - l'obbligo per gli enti locali di far ricorso al Mercato elettronico della PA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, DPR n. 207/2010, per l'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria in economia (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7 comma 2 D. L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge 94/2012);
- ACCERTATA** la presenza sul Mercato Elettronico (MEPA) di operatori economici abilitati al bando di riferimento BENI – TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON), EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA – DIFESA;
- RITENUTO** pertanto opportuno indire, tramite ricorso al Mercato elettronico della PA, una procedura di gara da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso per la Fornitura annuale di n. 20 Cassette per il Pronto Soccorso e n. 40 Pacchetti di Medicazioni per un importo presunto complessivo a base d'asta pari a € 3.000,00 iva esclusa;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

**DETERMINA**

Per i motivi di cui in narrativa, in attuazione dei piani aziendali di miglioramento, come meglio specificati nelle premesse che precedono e che formano parte integrante del presente atto:

- **di indire**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura negoziata senza pubblicazione del bando tramite ricorso al MEPA, per la Fornitura annuale di n. 20 Cassette per il Pronto Soccorso e n. 40 Pacchetti di Medicazioni, occorrenti alla ASL ROMA 1, per un importo presunto complessivo a base d'asta pari a € 3.000,00 iva esclusa;
- **di aggiudicare**, la presente fornitura in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, previa verifica della rispondenza dei prodotti offerti ai requisiti tecnici indicati nel Fabbisogno e nel Disciplinare
- **di approvare**, il Disciplinare di gara, il fabbisogno di gara, l'istanza di partecipazione, l'informativa privacy e lo schema di offerta economica (Allegato n. 1 con i relativi allegati), allegati al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;
- **di invitare**, almeno n. 10 operatori economici abilitati al bando di riferimento "BENI – TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON), EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA – DIFESA" individuati sul sistema MEPA;
- **di attestare**, che la spesa sarà interamente coperta con i fondi Sicurezza, di cui alla Delibera della ASL ROMA 1 n. 1037 del 16/11/2017;
- **di disporre**, che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

La Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente Determinazione Dirigenziale curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

Il Responsabile degli Acquisti
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
(Dr. Mario Fabrizi)

Il Direttore provvisorio
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
(Ing. Paola Brazzoduro)



Dipartimento Tecnico Patrimoniale
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Borgo S.Spirito, 3 00193 Roma
Tel. 06/6835.2228 – 4103
e-mail: uocabse@aslroma1.it
e-mail certificata: uocabs@pec.aslroma1.it

DISCIPLINARE

FORNITURA ANNUALE DI CASSETTE E PACCHETTI MEDICAZIONE OCCORRENTI ALLA ASL ROMA 1.

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA – DURATA CONTRATTUALE E SPESA PRESUNTA:

Fornitura di annuale di Cassette e Pacchetti Medicazione occorrenti alla ASL ROMA 1 – Lotto unico.
Totale spesa a base d'asta € 3.000,00 iva esclusa. CIG: **Y20273C17E**.

Si precisa che la base d'asta in sede di offerta non potrà essere superata.

La descrizione e tipologia del materiale oggetto della RDO è riepilogata nel Fabbisogno di Gara.

ART. 2 – CONDIZIONI DI FORNITURA:

L'accettazione delle sotto indicate condizioni di fornitura ad integrazione di quelle già contemplate nel Capitolato Tecnico contenute nel BANDO "BENI – TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON), EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA – DIFESA" per la partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la Fornitura di beni è da ritenersi obbligatoria pena esclusione per la partecipazione alla RDO per l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto.

Il contratto relativo alla fornitura di cui in oggetto dovrà intendersi in ogni caso anticipatamente risolto, se nel frattempo intervenga l'aggiudicazione di una gara aziendale, annuale o pluriennale, comprendente i prodotti in questione, o provvedimento della Regione Lazio di affidamento di gara centralizzata, o aggiudicazione di gara aggregata, recanti condizioni contrattuali più favorevoli.

ART. 3 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

La società concorrente dovrà allegare, nella sezione **tipo di richiesta AMMINISTRATIVA**, la seguente documentazione:

- 1) Istanza di partecipazione;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Contratto Privacy;

ART. 4 – DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DELLA FORNITURA – REQUISITI TECNICI:

Gli articoli offerti dovranno essere come da Fabbisogno di Gara;



Nella sezione **tipo di richiesta TECNICA**, la società concorrente dovrà allegare la SCHEDA TECNICA dei prodotti offerti;

ART. 5 – FORMULAZIONE DELLE OFFERTE:

Per tutti i prodotti presenti nel fabbisogno di gara, le società partecipanti dovranno indicare nel file Excel denominato Dettaglio Offerta Economica, presente nella sezione tipo di richiesta ECONOMICA, il prezzo unitario di ogni singolo bene, il prezzo totale, l'importo complessivo di fornitura, IVA esclusa, e tutte le altre informazioni richieste. Il prezzo proposto deve intendersi comprensivo di trasporto e di ogni onere e spesa (IVA esclusa) e deve essere espresso massimo con 2 decimali.

ART. 6 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE:

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 secondo il criterio del minor prezzo, previa verifica della rispondenza dei prodotti offerti ai requisiti tecnici indicati nel Fabbisogno di gara. Le offerte recanti prodotti ritenuti non idonei saranno escluse dalla procedura di acquisto. A tal fine il RUP potrà avvalersi di una commissione di gara.

ART. 7 – CONFORMITA' DEI MATERIALI:

L'accettazione della merce da parte dell'ASL Roma 1 non solleva il fornitore dalle responsabilità in ordine ai vizi dei materiali forniti non immediatamente rilevabili.

In caso di difformità quali/quantitativa dei prodotti, il fornitore sarà tenuto al ritiro o alla sostituzione, con riconsegna del materiale contestato entro e non oltre 10 giorni solari dal ricevimento della comunicazione scritta mezzo fax o mail dall'ASL Roma 1.

ART. 8 – CONCLUSIONE DELLA GARA E STIPULA DEL CONTRATTO:

A seguito dell'aggiudicazione, l'ASL Roma 1 svolgerà secondo le modalità previste dal DPR 445/2000, la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016. Il Documento di stipula generato dal mercato elettronico è assoggettato all'imposta di bollo (attualmente € 16,00 ogni 4 facciate /100 righe) che dovrà essere corrisposta dal contraente aggiudicatario, la comprova dell'avvenuto pagamento dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.aslroma1.it all'attenzione della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Per tutte le modalità inerenti all'espletamento della gara, le Società dovranno attenersi a quanto disposto nel presente capitolato.

Qualora la società aggiudicataria non produca, entro il termine previsto, la documentazione richiesta o non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'aggiudicazione rimarrà senza effetto e la fornitura potrà essere aggiudicata al secondo classificato in graduatoria.

ART. 9 – PAGAMENTI:

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato nei termini di legge dall'ASL ROMA 1 in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo e conformemente a quanto stabilito dal DCA n. U00308 del 3 luglio 2015, della Regione.

ART. 10 – TERMINI DI CONSEGNA E PENALI:

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, salvo casi di forza maggiore che dovranno essere comprovati e tempestivamente comunicati, l'aggiudicatario sarà assoggettato alla penale giornaliera pari a 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

La società ha l'obbligo di consegnare i prodotti come indicato nel presente Capitolato, alle condizioni economiche e tecniche dell'aggiudicazione.

Il rifiuto del prodotto e la conseguente restituzione può verificarsi anche in tempi successivi alla consegna nel caso in cui si palesi nel corso del suo utilizzo qualche difetto non rilevabile all'atto della consegna. In tal caso i prodotti (anche se asportati dal loro imballaggio originario) verranno posti a disposizione del fornitore, che a proprie spese, è tenuto a provvedere al ritiro della merce oggetto di contestazione ed alla sostituzione immediata della stessa con eguale quantità di prodotto idoneo.

ART. 11 – CONTROLLO QUALITATIVO DELLA FORNITURA:

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la società aggiudicataria per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, il fornitore ha l'obbligo, a richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi.

In caso di ripetute inosservanze dei termini contrattuali l'Amministrazione si riserva la risoluzione del contratto senza che la società aggiudicataria abbia nulla da eccepire e salvo il risarcimento del maggior danno. Subentrerà nella fornitura la società risultata seconda aggiudicataria.

ART. 12 – RISOLUZIONE DELLA FORNITURA:

Il contratto è risolto ipso jure nei seguenti casi:

1. sospensione della fornitura per colpa dell'aggiudicatario;
2. recidiva nel fornire prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti nel caso di consegne frazionate;
3. recidiva nella mancata sostituzione di prodotti giudicati non rispondenti ai requisiti richiesti nel presente capitolato.

Il contratto si intenderà risolto ipso jure anche per l'eventuale fallimento dell'aggiudicatario.

ART. 13 – CONTROVERSIE:

Per eventuali controversie il FORO COMPETENTE è esclusivamente quello di Roma. E' fatto obbligo comunque, all'impresa di non interrompere le forniture e di proseguirle secondo i termini contrattuali.

ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO:

La cessione parziale o totale del contratto è vietata, pena nullità. Il ricorso al subappalto è consentito a condizione che la società concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende



eventualmente subappaltare a terzi nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016 ss. mm e ii;

ART. 15 – CESSIONE DEI CREDITI:

E' vietata, ai sensi dell'art. 1260 comma 2 del C.C. la cessione a terzi di crediti derivanti dai contratti stipulati a seguito dell'aggiudicazione della presente gara.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Il trattamento dei dati personali si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm e ii;

La presentazione dell'offerta alla presente gara equivale alla dichiarazione di prestare consenso, ai sensi del D.Lgs sopra indicato, al trattamento dei dati forniti per le finalità connesse all'espletamento della gara ed all'eventuale stipula del contratto.

ART.17 – RICHIESTA CHIARIMENTI:

Per la richiesta di chiarimenti fanno fede le date indicate nella RDO.

I chiarimenti di natura sia amministrativa che tecnica dovranno essere richiesti attraverso il Portale MEPA.

Per quelli di natura tecnica copia del chiarimento richiesto dovrà essere trasmesso all'indirizzo e-mail:
FLAVIO.DEGIROLAMI@ASLROMA1.IT;

LA SOCIETA' _____



Fornitura annuale di Cassette e Pacchetti medicazione Pronto Soccorso

Lotto	#	DESCRIZIONE	U.M.	Q.tà richieste
Lotto unico	1	CASSETTA PER IL PRONTO SOCCORSO - RIFERIMENTI NORMATIVI: D.LGS 81/2008 (ART. 36 e 45) D.M. 388/2003 (REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SUL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE) così composta:	PZ	20
		Guanti sterili monouso	PZ	5 paia
		Visiera paraschizzi	PZ	1
		Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1.000 ml	PZ	1
		Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml	PZ	3
		Compresse di garza sterile 10 x 10 cm in busta singola	PZ	10
		Compresa di garza sterile 18 x 40 cm in busta singola	PZ	2
		Telo sterile monouso 60x40 cm	PZ	2
		Pinzetta da medicazione sterile monouso	PZ	2
		Confezione di rete elastica di misura media	PZ	1
		Confezione di cotone idrofilo	PZ	1
		Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso	PZ	2
		Rotolo di cerotto alto cm. 2,5 x m 5	PZ	2
		Forbice metallica	PZ	1 paio
		Laccio emostatico tubolare	PZ	3
		Confezione di ghiaccio pronto uso	PZ	2
		Sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari	PZ	2
		Termometro	PZ	1
		Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa completo di fonendoscopio	PZ	1
Lotto unico	2	PACCHETTO DI MEDICAZIONE - RIFERIMENTI NORMATIVI: D.LGS 81/2008 (ART. 36 e 45) D.M. 388/2003 (REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SUL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE) così composta:	PZ	40
		Guanti sterili monouso	PZ	2 paia
		Visiera paraschizzi	PZ	1
		Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml	PZ	1
		Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml	PZ	3
		Compresse di garza sterile 10 x 10 cm in busta singola	PZ	3
		Compresa di garza sterile 18 x 40 cm in busta singola	PZ	1
		Telo sterile monouso 60x40 cm	PZ	2
		Pinzetta da medicazione sterile monouso	PZ	1
		Confezione di rete elastica di misura media	PZ	1
		Confezione di cotone idrofilo	PZ	1
		Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso	PZ	1
		Rotolo di cerotto alto cm. 2,5	PZ	1
		Rotolo di benda orlata alta cm. 10	PZ	1
		Forbice metallica	PZ	1
		Laccio emostatico	PZ	1
		Confezione di ghiaccio pronto uso	CF	1
		Sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari	PZ	2

Fornitura annuale di Cassette e Pacchetti medicazione Pronto Soccorso

Fornitura annuale di Cassette e Pacchetti medicazione Pronto soccorso					Area compilata dal FORNITORE							
Area compilata dal PUNTO ORDINANTE					U.M.	Q.tà richieste	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo Totale per LOTTO (IVA esclusa)	CND
lotto	#	DESCRIZIONE										
Lotto unico	1	CASSETTA PER IL PRONTO SOCCORSO - RIFERIMENTI NORMATIVI: D.LGS 81/2008 (ART. 36 e 45) D.M. 388/2003 (REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SUL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE)			PZ	20						
		così composta:										
		Guanti sterili monouso			PZ	5 paia						
		Visiera paraschizzi			PZ	1						
		Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1.000 ml			PZ	1						
		Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml			PZ	3						
		Compresse di garza sterile 10 x 10 cm in busta singola			PZ	10						
		Compresa di garza sterile 18 x 40 cm in busta singola			PZ	2						
		Telo sterile monouso 60x40 cm			PZ	2						
		Pinzetta da medicazione sterile monouso			PZ	2						
		Confezione di rete elastica di misura media			PZ	1						
		Confezione di cotone idrofilo			PZ	1						
		Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso			PZ	2						
		Rotolo di cerotto alto cm. 2,5 x m 5			PZ	2						
		Forbice metallica			PZ	1 paio						
		Laccio emostatico tubolare			PZ	3						
		Confezione di ghiaccio pronto uso			PZ	2						
		Sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari			PZ	1						
		Termometro			PZ	1						
		Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa completo di fonendoscopio										
		PACCHETTO DI MEDICAZIONE - RIFERIMENTI NORMATIVI: D.LGS 81/2008 (ART. 36 e 45) D.M. 388/2003 (REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SUL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE) così			PZ	40						
Lotto unico	2	composta:										
		Guanti sterili monouso			PZ	2 paia						
		Visiera paraschizzi			PZ	1						
		Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml			PZ	1						
		Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml			PZ	3						
		Compresse di garza sterile 10 x 10 cm in busta singola			PZ	3						
		Compresa di garza sterile 18 x 40 cm in busta singola			PZ	1						
		Telo sterile monouso 60x40 cm			PZ	2						
		Pinzetta da medicazione sterile monouso			PZ	1						
		Confezione di rete elastica di misura media			PZ	1						
		Confezione di cotone idrofilo			PZ	1						
		Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso			PZ	1						
		Rotolo di cerotto alto cm. 2,5			PZ	1						
		Rotolo di benda orlata alta cm. 10			PZ	1						
		Forbice metallica			PZ	1						
		Laccio emostatico			PZ	1						
		Confezione di ghiaccio pronto uso			CF	1						
		Sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari			PZ	2						
TOTALE COMPLESSIVO										€ 0,00		

PATTUZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(artt. 4, paragrafo 8, 28 del Regolamento UE n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.4.2016)

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con sede legale in Borgo Santo Spirito 3, rappresentata dal suo legale rappresentante (Direttore Generale), Dott. Angelo Tanese,

E

Soc., rappresentata

Premessa

- l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 è Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, anche, Titolare) riferibili agli interessati, sia utenti di servizi aziendali che dipendenti dell'Azienda;
 - il servizio affidato al Fornitore in forza di..... implica il trattamento di dati personali e il Titolare è tenuto, ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, a fornire legittimazione (autorizzazione) al Fornitore al fine di consentirgli di effettuare il trattamento di soli dati personali la cui conoscenza è necessaria per l'esecuzione del medesimo servizio;
 - ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.4.2016), il soggetto che effettua il trattamento per conto del Titolare del trattamento, come il suddetto Fornitore, deve assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito, anche, Responsabile o Responsabile iniziale del trattamento);
 - il Fornitore dichiara di avere piena conoscenza della suddetta normativa e di essere in grado di esercitare il ruolo di Responsabile del trattamento, con impegno ad osservare e far osservare, per quanto di propria competenza sul trattamento, la normativa in questione ed i relativi decreti attuativi, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di Controllo) e quanto stabilito nel presente atto;
- Tutto ciò premesso, l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, quale Titolare del Trattamento, e , quale Responsabile del trattamento, stabiliscono, di comune accordo, le seguenti pattuizioni.

Art. 1

(Autorizzazione e limiti del trattamento)

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il Titolare del trattamento, con il presente atto, autorizza il Fornitore, ovvero il Responsabile del trattamento, ad effettuare il trattamento, con utilizzo:
 - a) in via principale, di soli dati anonimi ed opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
 - b) in via subordinata, soli dati personali, qualora le attività non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di soli dati anonimi;
 - c) in ultima ipotesi, anche dati personali particolari, qualora le attività non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di soli dati personali e;
3. dei dati nei limiti di stretta pertinenza e non eccedenza per dare esecuzione al servizio, con divieto di utilizzazione per finalità diverse, salvo ulteriore finalità imposte dalla legge.
4. Non è consentita la diffusione di dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona mentre la comunicazione e diffusione di altri dati personali e particolari (dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una



persona fisica) è consentita solo a condizione che tali operazioni siano previste da specifiche disposizioni di legge, da altre specifiche pattuizioni relative al servizio affidato o da altra successiva pattuizione.

Art. 2

(Obblighi del Responsabile del trattamento)

1. Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza della sopra citata normativa sulla protezione dei dati personali e del presente atto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla medesima normativa, fornendo assistenza al Titolare nel garantire il rispetto della medesima.
2. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, assicura che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
 - trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
3. Il Responsabile assume l'impegno di applicare le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:
 - la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico
 - l'accesso fisico o informatico (mediante credenziali informatiche) ai dati personali a soli incaricati del trattamento (anche a quelli designati dal Titolare) e solo se tale accesso sia strettamente necessario per consentirgli di adempiere ai compiti loro assegnati.
4. Il Responsabile, relativamente alle persone fisiche di cui si avvale nel fornire il servizio affidatogli, si impegna:
 - a. ad autorizzare, per iscritto, a compiere operazioni di trattamento soli incaricati che si siano impegnati, per iscritto, all'obbligo di riservatezza e/o assicura che gli stessi abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - b. ad impartire istruzioni sul corretto trattamento nonché a vigilare sulla correttezza delle operazioni di trattamento;
 - c. se l'accesso è da consentire a particolari incaricati (persone fisiche con compiti di Amministratore di Sistema), al rispetto delle previsioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (pubblicato in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009 (pubblicato in G.U. n. 149 del 30 giugno 2009). Il Responsabile, in particolare, si impegna a conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema e a fornirli prontamente al Titolare su richiesta del medesimo;
5. Il Responsabile, nel caso in cui sia prevista la raccolta dati pertinenti e necessari per l'esecuzione del servizio, si impegna a fornire agli interessati (utenti del servizio) l'informativa sul trattamento dei dati personali (esplicitandovi gli estremi identificati del Responsabile e del Titolare per il cui conto è effettuato il trattamento) e, se del caso, , acquisire da essi la debita autorizzazione al trattamento (consenso).
6. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo e/o al suo Responsabile per la protezione dei dati personali, il diritto di ottenere informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento o del luogo in cui sono custoditi dati o documentazione relativi al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi

incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni fornite al Titolare a fini di verifica siano utilizzate solo per tali finalità.

7. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo ed ogni altra notizia rilevante che possa incidere sul trattamento dei dati personali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione, fallimento, fusione, accorpamento societario e, senza ingiustificato ritardo, di qualsivoglia violazione di dati personali e dell'eventuale nomina di sub-responsabili di cui al successivo articolo.
8. Il Responsabile ha facoltà di consultare il Responsabile per la protezione dei dati personali del Titolare per ogni questione relativa al trattamento di propria competenza.

Art. 3

(Sub-responsabili del trattamento in Italia)

1. Se consentito il subappalto dalla Convenzione/Contratto per l'affidamento del servizio, col presente atto, il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile iniziale del trattamento a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento ("sub-responsabile/i"), nella prestazione del Servizio.
2. Nel caso in cui il Responsabile iniziale del trattamento faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, il Responsabile medesimo si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui alla succitata normativa e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile iniziale del trattamento si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descrive analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali, imposti dal Titolare al Responsabile ai sensi della normativa vigente, del presente atto e degli applicabili provvedimenti speciali della competente Autorità di Controllo, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento.
3. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale del trattamento riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Cliente da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-fornitori.
4. Il Responsabile si impegna altresì ad informare il Cliente di eventuali modifiche previste riguardanti la sostituzione di altri sub-responsabili, dando così al Titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche.

Art. 4

(Sub-responsabili del trattamento all'estero)

5. Fermo restando quanto stabilito nel precedente articolo, il Responsabile si impegna, a stipulare con eventuali subfornitori o società della medesima Holding (controllante o operative) di cui fa parte, quando stabiliti in un paese al di fuori dell'Unione Europea per il quale la Commissione Europea non abbia emesso un giudizio di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali, un accordo per il trasferimento dei dati all'estero contenente le apposite clausole contrattuali adottate dalla stessa Commissione Europea. L'elenco delle decisioni di adeguatezza e delle clausole contrattuali, al riguardo, utilizzabili, sono reperibili sul seguente link: <http://garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-internazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#2>). In ogni caso, fermo restando quanto stabilito nel comma 3 del precedente articolo, il Responsabile assume anche l'impegno a dare contezza delle clausole contrattuali concluse e/o, in caso l'esecuzione del servizio preveda raccolta di dati ai sensi del comma 5 dell'art. 2, dell'apposita deroga (ulteriore consenso, specifico da parte dell'interessato al trasferimento).

6. Rimane a carico del Titolare la richiesta del consenso sia al trattamento sia al trasferimento dei dati all'estero nel caso in cui alla raccolta dati debba provvedere il Titolare e se ciò è stabilito dalla Convenzione/contratto di affidamento del servizio.

Art. 5

(Cessazione del trattamento)

1. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del Servizio, il Responsabile a discrezione del Titolare e su richiesta di quest'ultimo sarà tenuto:
 - a) restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure (ii) provvedere alla loro integrale distruzione salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare.
 - b) Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della succitata dichiarazione.
2. Per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche del trattamento e loro riutilizzo, anche in costanza del rapporto in essere, il Responsabile si impegna ad osservare il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 13.10.2008 (pubblicato in G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008) o sue eventuali modifiche.

Art. 6

(Sanzioni)

1. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto sopra previsto e delle altre previsioni in materia di trattamento contenute nella Convenzione/Contratto e relativi allegati e documenti di gara, il Responsabile sarà soggetto a contestazione da parte del titolare del trattamento. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento. Il fornitore dovrà produrre, entro e non oltre 3 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero il titolare del trattamento non le ritenga condivisibili si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità: **(STABILIRE LE PERCENTUALI, es.:**
 - a. 0,1 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla prima inadempienza;
 - b. 0,2 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla seconda inadempienza;
 - c. 0,4 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla terza inadempienza;
 - d. 0,5 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla quarta inadempienza.
2. Per l'applicazione delle succitate penalità, come per le responsabilità, risarcimento dei danni e rimedi, vale anche quanto stabilito, in materia, dalla Convenzione/Contratto e/o da relativi allegati e/o atti di gara.

Art. 7

(Compenso)

3. Resta inteso tra le parti che il presente atto non comporta alcun diritto a Responsabile iniziale del trattamento ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per il trattamento, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù dei rapporti con il Titolare o con eventuali sub-responsabili del trattamento.

Art. 8

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alla succitata normativa di protezione dei dati personali, alla Convenzione/Contratto, ai relativi allegati e documenti di gara di cui il presente documento ne forma parte integrante e sostanziale.



2. Rimangono fermi altri obblighi in materia di trattamento del Fornitore nei confronti di altro Titolare o Responsabile del trattamento se previsti dalla Convenzione/Contratto, dai relativi allegati e documenti di gara.
3. Le parti si danno reciprocamente atto di essersi informate sul trattamento dei dati che riguardano le medesime parti.

Art. 9

(Efficacia delle pattuizioni)

1. Le pattuizioni del presente atto avranno efficacia fintanto che sia erogato il Servizio, salvi gli specifici obblighi che per loro natura o per legge sono destinati a permanere.

Art. 10

Accettazione espressa clausole contrattuali

1. Il sottoscritto _____, in qualità di _____ e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che la sottoscrizione del presente atto vale come formale e sostanziale accettazione tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (*Autorizzazione e limiti del trattamento*), Articolo 2 (*Obblighi del Responsabile del trattamento*), Articolo 3 (*Sub-responsabili del trattamento in Italia*), Articolo 4 (*Sub-responsabili del trattamento all'estero*), Articolo 5 (*Cessazione del trattamento*), , Articolo 6 (*Sanzioni*), Articolo 7 (*Compenso*), Articolo 8 (*Rinvio*), Articolo 9 (*Efficacia delle pattuizioni*).

Roma, li

Il Titolare del trattamento
(Azienda Sanitaria Locale Roma 1)
Dott. Angelo Tanese

Il Responsabile del Trattamento
(Soc.)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Art. 46,47,48 D.P.R. 445/2000 e s.i.m.

ALL'ASL ROMA I
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Borgo Santo Spirito n°3
00193 - ROMA

Oggetto: Fornitura annuale di Cassette e pacchetti medicazione occorrenti alla ASL ROMA I.

Il sottoscritto _____,
Cod. Fisc. _____,
nato a _____, il ____/____/____;
nella qualità di _____
dell'impresa _____
con sede legale in _____
e sede amministrativa in _____
con codice fiscale n. _____
codice attività n. _____
Ufficio delle Entrate competente: _____ fax: _____
Concessionario Riscossione Tributi competente: _____ fax: _____
Provincia competente: _____; fax: _____
Cancelleria fallimentare competente: _____; fax: _____
INPS competente: _____ fax: _____
INAIL competente: _____ fax: _____

in riferimento all'affidamento della fornitura in oggetto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali attribuite in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.i.m.

CHIEDE

di partecipare alla presente gara

A tal fine dichiara/dichiarano altresì di accettare, come previsto dall'art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016, la ricezione di tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di gara, ivi compresa l'aggiudicazione, al seguente indirizzo PEC:

email (PEC obbligatorio)

che AI FINI DEL PRESENTE APPALTO IL REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE è (la persona indicata sarà considerata dal ns ufficio quale riferimento per tutti i passaggi/comunicazioni relativi alla presente gara

☞ Referente per la gara (Nome e Cognome) _____
☞ Raccomandata AR: indirizzo _____
☞ Tel.: _____
☞ Tel.: cellulare _____
☞ Fax: _____
☞ e-mail: _____

Data _____

(firma del rappresentante legale/procuratore)

AVVERTENZE: La domanda deve essere sottoscritta e corredata da copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del/dei sottoscrittori.

La ditta ha la facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte sia di predisporre, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque tutte le dichiarazioni richieste; il modello della presente istanza di partecipazione è reso disponibile in formato Word nel link dedicato alla presente gara.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03:

Si informa che:

Questa Azienda U.S.L., "Titolare del trattamento dei dati", ai sensi del D.Lgs. 196/2003, informa, ai sensi dell'Art.13 della richiamata normativa, che i dati personali relativi ai fornitori, quali:

- a) dati identificativi;
- b) altri eventuali dati personali quali quelli economici risultanti da documentazione afferente situazioni di bilancio o emergenti da documentazione della Camera di Commercio di cui alle normative D.Lgs 338/92 e s.i.m.;
- c) dati giudiziari, che rivelano lo stato individuale del fornitore o della Ditta fornitrice sono oggetto di trattamento da parte del Titolare a mezzo del Responsabile dell' U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi di questa Azienda.

Il trattamento dei dati è effettuato nei limiti e nel rispetto dei principi enunciati negli Artt. 3 (Necessità) e 11) (liceità, correttezza, esattezza, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, conservazione per il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e trattati) del "Codice in materia di protezione di dati personali" di cui al D.Lgs. 196/2003, con modalità sia manuale sia informatizzata, mediante il loro inserimento negli archivi correnti ad accesso controllato/selezionato (contenenti documenti cartacei) sia nelle banche dati su p.c. la cui titolarità è in capo alle Unità Operative Complesse citate.

Ciò premesso, si precisa che i dati sono trattati esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni relative alle procedure di gara pubblica o trattative private per acquisti di beni e servizi ovvero afferenti agli appalti di lavori pubblici secondo quanto disposto dalla legislazione vigente. I dati sono trattati infine allo scopo della liquidazione e del pagamento delle fatture a saldo delle forniture servite. Il conferimento di tali dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l'esclusione alla gara, e in fase successiva, dopo la gara, l'eventuale non rispondenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, comporta la decadenza dal diritto di aggiudicazione della gara, salvo più gravi provvedimenti d'ufficio.

I dati relativi ai fornitori e Ditte risultate aggiudicatari di gare, potranno essere comunicati nell'ambito delle U.O. "Acquisti Beni e Servizi", "Attività Tecniche, Patrimoniali ed Economali" "Contabilità Generale" o ad altri Uffici amministrativi dell'Azienda, per finalità comunque connesse alla conclusione del procedimento.

Tali dati personali possono essere comunicati a terzi, quali, in particolare:

- 1 - All'Ufficio Territoriale del Governo;
- 2 - All'ANAC (Autorità anticorruzione), per quanto stabilito dalla legge;
- 3 - All'Autorità giudiziaria, nei casi previsti;
- 4 - A soggetti che ne facciano richiesta di accesso nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/90 e s.i.m..

I dati giudiziari non verranno in ogni caso diffusi.

Al fine di potere continuare a trattare i dati personali sopra menzionati, per le finalità e con le modalità indicate, è previsto l'obbligo dell'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Codice in oggetto, ma non è necessario il consenso degli operatori economici.

Sono in ogni caso fatti salvi i diritti che l'Art. 7 del D.Lgs 196/2003 riconosce agli interessati.

Il **Titolare** del trattamento dei dati è l'Azienda ASL Roma 1, in persona del suo Legale Rappresentante Direttore Generale *pro tempore* con sede in Borgo Santo Spirito, 3, Roma.

L'elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati è visionabile presso l'U.O.C. "Affari Generali e Legali".

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto **AUTORIZZA** l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini indicati nella informativa sopra riportata.

(firma del dichiarante)